



## STATUTO

### Sezione I - Denominazione, scopo, oggetto sociale, attività, durata e sede

#### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. cod. civ., una associazione denominata “ItaliaCamp” (di seguito, l’**“Associazione”**).

#### **Art. 2 – Scopo**

L’Associazione non ha fini di lucro.

Scopo dell’Associazione è la promozione dell’innovazione sociale.

Ai fini del presente Statuto, si intende per “innovazione sociale” la volontà di investire sulle persone, sull’evoluzione dei bisogni sociali e sullo sviluppo della cittadinanza attiva in Italia.

L’Associazione si pone l’obiettivo di estendere e rafforzare il senso di appartenenza alla società civile con la crescita di una nuova coscienza partecipativa e intergenerazionale dedita alla cura del bene comune, al raggiungimento dei fini di pubblica utilità e all’individuazione di nuove progettualità individuali e collettive.

Ai fini del presente Statuto, si intende per coscienza partecipativa e intergenerazionale la creazione di una rete collaborativa di persone che - anche attraverso le potenzialità delle nuove tecnologie - promuova la presenza attiva e responsabile dei cittadini nella vita dello Stato valorizzando, tra gli altri, il principio della “innovazione aperta” e cioè del processo di apertura e democratizzazione dell’innovazione, identificando le persone come fonte di saggezza, idee e soluzioni.

L’Associazione persegue il proprio scopo, tra l’altro, con l’organizzazione e la promozione del progetto “ItaliaCamp” (di seguito l’**“ItaliaCamp”**) strutturandosi in un’articolazione organizzativa di tipo territoriale (nazionale e internazionale) .

#### **Art. 3 - Oggetto sociale e attività**

L’ItaliaCamp consiste in una piattaforma intergenerazionale, progettuale e permanente, di attività in cui riunire personalità di eccellenza - siano esse persone fisiche e/o giuridiche - del mondo dell’università e della ricerca scientifica, delle istituzioni, della politica, delle amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, del mondo economico, imprenditoriale, sociale e culturale in genere, al fine di realizzare, mediante l’utilizzo di risorse pubbliche e/o private, azioni con cui consegnare alla collettività risultati tangibili, concreti e sostenibili, dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Nell’ambito dell’ItaliaCamp potranno essere promosse:

- a. manifestazioni, eventi, convegni, seminari e/o altre forme di comunicazione pubblica organizzate su tutto il territorio nazionale (realizzate anche in maniera virtuale sul *web*) al fine di creare occasioni di confronto tra idee, progettisti, istituzioni, imprese ed eventuali investitori (pubblici e/o privati);
- b. ricerche, studi, elaborati, attività editoriali e/o formative sulle tematiche attuali dell’agenda politica e



- sociale in Italia, a cui far seguire l'elaborazione di strategie e soluzioni da sottoporre all'attenzione degli organi amministrativi e di governo di volta in volta interessati;
- c. attività per lo sviluppo d'impresa (anche sotto forma di cooperativa e imprenditorialità sociale) attraverso accordi e convenzioni tra i propri Soci (come di seguito definiti), e/o con enti statali, locali, internazionali, fondazioni, università e imprese per sostenere l'innovazione sociale;
  - d. accordi di collaborazione e scambio per la mobilità internazionale utili alla realizzazione delle finalità associative;
  - e. attività di carattere commerciale e produttivo nei limiti consentiti dalla legge;
  - f. ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, inoltre, potrà costituire e aderire ad altre associazioni, istituzioni pubbliche e/o private, federazioni, fondazioni, società di persone e/o di capitali, e/o gruppi in genere, che perseguano scopi analoghi o di comune interesse e potrà altresì stipulare rapporti di collaborazione con le stesse.

L'Associazione potrà possedere ogni bene mobile, immobile e strumentale per la realizzazione del proprio scopo e oggetto sociale e potrà intraprendere ogni iniziativa, azione e transazione al fine di realizzare gli stessi.

Per l'esecuzione delle proprie attività, l'Associazione si avvarrà in maniera prevalente delle prestazioni libere, spontanee e gratuite fornite dai propri Soci, salvo quanto previsto dal presente Statuto, nonché, quando necessario, dalle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi.

L'Associazione è apartitica e indipendente da organizzazioni di tendenza di qualsiasi specie e natura.

#### **Art. 4 – Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Art. 5 - Sede**

L'Associazione ha sede in Roma, in via Pola 12.

### **Sezione II – Soci**

#### **Art. 6 – Categorie di Soci**

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- c) Soci onorari
- c) Soci sostenitori

Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Ad essi sono riservati i poteri definiti dal presente Statuto.

Soci ordinari sono le persone fisiche e giuridiche la cui domanda motivata di ammissione sia approvata



discrezionalmente dal Consiglio (come di seguito definito e disciplinato) entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta, senza avvisi o formalità. Il Consiglio non è tenuto in nessun caso ad esplicitare la motivazione del diniego, espresso o tacito, di ammissione.

Soci onorari sono qualificati esponenti della cultura e della società civile, del mondo delle professioni, dell'impresa e delle istituzioni che abbiano accettato, senza specifiche formalità, la nomina da parte del Consiglio, deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, su proposta motivata da parte del Presidente onorario, del Presidente o Vice- Presidente esecutivo. I Soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, ammesse alla qualifica di socio secondo le norme del presente Statuto, sostengono economicamente le attività dell'Associazione con versamenti ulteriori rispetto alla normale quota di iscrizione.

### **Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci si impegnano a prestare la propria opera in maniera spontanea e gratuita, per la realizzazione dell'ItaliaCamp e in generale per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci che prestano attività in favore dell'Associazione hanno diritto, previa autorizzazione del Consiglio, al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle medesime attività, entro i limiti stabiliti con apposita delibera del Consiglio. In casi eccezionali, essi hanno anche diritto a compensi per l'attività prestata, nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio, da adottarsi preventivamente rispetto a qualunque attività eventualmente da retribuirsi.

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione, ivi inclusi eventuali regolamenti, carte di valori e/o codici di comportamento, e si impegnano a versare all'Associazione la quota di contributo associativo determinata dal Consiglio.

Tutti i Soci, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 10, hanno diritto voto in Assemblea e di elettorato, attivo e passivo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

### **Art. 8 – Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde per decesso, morosità, recesso ed esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio, per gravi motivi, ivi inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni relative all'attività svolta dall'Associazione. Il Consiglio potrà adottare un regolamento per stabilire tali obblighi di riservatezza e specificare le condizioni per la perdita della qualità di Socio.

Nell'ipotesi in cui un Socio sia coinvolto in procedimenti giudiziari di natura penale, che determinino a suo carico il rinvio a giudizio, è facoltà del Consiglio, sentito il parere del Comitato esecutivo dei Soci fondatori (come di seguito definito e disciplinato) o su impulso di questo, deliberare la sospensione da tutte le cariche eventualmente ricoperte in seno all'Associazione, ivi compresa quella di Presidente Onorario, nonché la sospensione dalla qualifica di Socio. All'esito del procedimento giudiziario, in caso di provvedimento di condanna passato in giudicato, il Consiglio, previo parere favorevole del Comitato esecutivo dei Soci fondatori, o su impulso di quest'ultimo, può deliberare l'esclusione definitiva dall'Associazione del Socio coinvolto nel procedimento giudiziario.



E' in ogni caso facoltà del Comitato esecutivo dei Soci fondatori (come di seguito definito e disciplinato) proporre al Consiglio la sospensione o comunque un provvedimento di censura per fatti, circostanze e condotte del Socio che, indipendentemente dalla carica ricoperta, abbia posto in essere comportamenti che rechino discredito all'immagine pubblica dell'Associazione, anche se non penalmente rilevanti.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso o siano stati esclusi o sospesi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Sezione III – Organizzazione**

#### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente onorario;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Comitato dei Soci fondatori;
- il Comitato esecutivo dei Soci fondatori;
- la Commissione dei Garanti.

#### **Art. 10 – Assemblea: composizione e poteri**

L'Assemblea è composta dai tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a. l'elezione di due dei membri del Consiglio, oltre che del Presidente onorario, del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti e dei membri della Commissione dei Garanti;
- b. le modifiche dello Statuto;
- c. l'approvazione del bilancio.

I Soci iscritti da meno di un anno solare partecipano alle riunioni assembleari senza avere diritto di voto.

#### **Art. 11 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, del Vice-Presidente esecutivo, tramite comunicazione scritta diretta a ciascun Socio avente diritto, da inviarsi senza particolari formalità, anche via fax o via *e-mail*, con almeno quindici giorni di anticipo e con indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea può anche essere convocata su richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto.



L'avviso di convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare sulla nomina del Presidente e del Consiglio dovrà contenere l'indicazione dei membri designati dal Comitato dei Soci fondatori e l'indicazione del candidato o dei candidati alla carica di Presidente, ai sensi degli artt. 12 e 21 del presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente esecutivo.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto. I Soci aventi diritto possono farsi rappresentare da altri Soci aventi diritto, anche se membri del Consiglio, tranne che per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun Socio non può ricevere più di una delega.

In prima convocazione è validamente costituita con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e le delibere sono adottate a maggioranza semplice.

Le delibere aventi ad oggetto la modifica dello Statuto e/o il trasferimento della Sede sociale devono essere adottate previo parere favorevole del Comitato dei Soci fondatori, che delibera secondo quanto disposto nel presente Statuto.

Per le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti dei Soci e il previo parere favorevole del Comitato dei Soci fondatori, che delibera secondo quanto disposto nel presente Statuto, salvo che non si tratti di accertare la ricorrenza di una causa di scioglimento prevista dalla legge.

Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che a ciascuno sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale.

#### **Art. 12 – Consiglio: composizione, nomina e funzionamento**

L'Associazione è retta da un Consiglio composto da dieci membri, oltre al Presidente.

La designazione di otto dei membri del Consiglio spetta al Comitato esecutivo dei Soci fondatori. La determinazione di due dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea. La determinazione del Presidente spetta al Comitato esecutivo dei Soci fondatori. Il Vice-Presidente esecutivo e il Segretario Generale sono nominati dal Consiglio tra i propri membri.

I consiglieri eletti scadono al termine del mandato del Presidente, di durata biennale, e sono rieleggibili per non più di tre mandati. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, i consiglieri eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Il Presidente viene eletto dal Comitato esecutivo dei Soci fondatori che delibera in prima votazione a maggioranza assoluta. Qualora in prima votazione non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti utili



all'elezione del Presidente, si procede ad una seconda votazione. In seconda votazione, il Presidente viene eletto con la maggioranza dei voti validamente espressi.

I candidati a Presidente sono individuati in ragione delle particolari qualità personali e professionali dei Soci ritenuti idonei alla carica e in linea con le finalità dell'Associazione.

La nomina dei due membri del Consiglio di competenza dell'Assemblea avviene sulla base di liste presentate dai Soci, da depositarsi presso la sede dell'Associazione con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea fissata per la loro nomina. In mancanza di quanto sopra, le liste saranno presentate in via sostitutiva dal Comitato esecutivo dei Soci fondatori, mediante deposito presso la sede dell'Associazione, da effettuarsi con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Risultano eletti i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Ogni socio può votare solo una volta e per un solo consigliere. In caso di parità di voti, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

I componenti del Consiglio che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre incontri consecutivi, decadono dall'ufficio. Qualora nel corso del biennio vengano a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più componenti del Consiglio, sono nominati consiglieri su proposta del Presidente e del Vice-Presidente esecutivo, i Soci che si siano distinti per particolari meriti nello sviluppo delle attività associative. Tali consiglieri scadono unitamente al Consiglio che li ha nominati.

### **Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio**

Il Consiglio, salvo quanto di competenza del Comitato dei Soci fondatori e del Comitato esecutivo dei Soci fondatori, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni e con ampi poteri di delega, ivi inclusa la possibilità di costituire comitati d'indirizzo od organi esecutivi, determinandone la relativa composizione, poteri e durata.

Il Consiglio approva le domande motivate di ammissione dei potenziali Soci ordinari dell'Associazione, deliberando a maggioranza assoluta dei propri membri. Allo stesso modo approva le proposte di nomina di Soci onorari.

Il Consiglio nomina il Vice-Presidente esecutivo e, su proposta del Presidente (d'intesa con il Vice-Presidente esecutivo), un Segretario Generale.

Il Consiglio può assumere/nominare dipendenti, collaboratori e consulenti determinandone il compenso. Il Consiglio può predisporre uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, ivi inclusa una "carta etica" e/o codici di comportamento, che esplicitino i principi cui i membri dell'Associazione devono uniformarsi e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci, ivi incluso un regolamento disciplinante gli obblighi di riservatezza cui i Soci sono tenuti.

Il Consiglio cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

### **Art. 14 - Funzionamento del Consiglio**



Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, del Vice-Presidente esecutivo, o di un terzo dei propri membri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei propri membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente e in sua assenza del Vice-Presidente Esecutivo. Ove non sia raggiunta la maggioranza dei membri il Consiglio delibera, in seconda convocazione, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

#### **Art. 15 – Il Presidente onorario**

Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo dei Soci fondatori, tra personalità eminenti che si siano distinte per particolari benemeritenze, in coerenza con gli scopi dell'Associazione.

Il Presidente riveste la carica a titolo onorifico ed è escluso da ogni responsabilità a seguito delle attività dell'Associazione.

La carica di Presidente onorario è vitalizia, salvo dimissioni, sospensione o esclusione per le ragioni previste dall'art. 8 del presente Statuto.

Il Presidente onorario può essere chiamato a svolgere funzioni di consulenza nelle occasioni ritenute maggiormente strategiche per lo sviluppo della vita associativa allorché l'Assemblea o il Consiglio lo richiedano.

#### **Art. 16 – Il Presidente**

Il Presidente attua le delibere del Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne cura l'ordinaria amministrazione avvalendosi del Vice-Presidente esecutivo e del Segretario Generale.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle occasioni pubbliche e nei rapporti istituzionali e ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, che può delegare, senza particolari formalità, ove non richieste dalla legge, per specifici affari.

Il Presidente è eletto dal Comitato esecutivo dei Soci fondatori, per un mandato di due anni, con le modalità definite dall'art. 12. Il Presidente resta in carica per un massimo di tre mandati consecutivi, non rinnovabili alla scadenza.

#### **Art. 17 - Attribuzioni del Presidente**



Il Presidente garantisce, coadiuvato dal Consiglio, l'unità, la continuità e il coordinamento delle attività dell'Associazione, secondo le direttive generali del Consiglio.

In particolare:

- a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, di cui ne stabilisce l'ordine del giorno, assicurando, coadiuvato dal Vice-Presidente esecutivo, la pronta ed efficace esecuzione delle delibere;
- b. può proporre al Consiglio la nomina di Soci onorari in relazione a specifiche responsabilità operative nei vari campi di attività dell'Associazione;
- c. propone al Consiglio, d'intesa con il Vice-Presidente esecutivo, la nomina del Segretario Generale.

#### **Art. 18 – Vice-Presidente esecutivo**

Il Vice-Presidente esecutivo è nominato dal Consiglio, resta in carica per due anni e decade allo scadere del mandato del Presidente.

Esso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare:

- a. coordina, monitora e supporta le attività svolte dai consiglieri incaricati, e di eventuali comitati costituiti dal Consiglio, assicurandone la congruità rispetto agli indirizzi dell'Associazione;
- b. rappresenta l'Associazione, su delega del Presidente, nel quadro dei rapporti con soggetti terzi;
- c. esercita le funzioni di supplenza nei casi di assenza o d'impedimento del Presidente.

#### **Art. 19 – Segretario Generale e Tesoriere**

Il Segretario Generale è membro del Consiglio ed è nominato da quest'ultimo su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale partecipa ad ogni riunione degli organi sociali e cura la compilazione dei relativi verbali, accertando la sussistenza dei *quorum* e di ogni altro requisito previsto dalla legge o dallo Statuto per le relative delibere.

Il Segretario Generale ha il compito di coordinare il personale operativo dell'Associazione, di predisporre le proposte di bilancio consuntivo e preventivo e di esercitare, altresì, le altre funzioni a esso espressamente attribuite dal Consiglio, su proposta del Presidente e del Vice-Presidente esecutivo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario Generale è coadiuvato da un Tesoriere, che è nominato dal Consiglio e il cui mandato coincide con quello del Segretario Generale. Il Tesoriere, che può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

#### **Art. 20 - Revisore dei conti o Collegio dei Revisori**

L'Assemblea nomina un Revisore dei conti oppure un Collegio dei Revisori, scelti anche tra soggetti estranei all'Associazione, determinandone il compenso. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile.



Il Revisore dei conti ovvero tutti i membri del Collegio dei Revisori devono possedere idonee capacità professionali ed essere in possesso dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori controlla la correttezza della gestione e la regolare tenuta della contabilità, in relazione alle norme di legge e di Statuto, e predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio e può compiere, in qualsiasi momento, atti di ispezione e controllo, segnalando eventuali irregolarità al Consiglio medesimo e al Comitato dei Soci fondatori.

#### **Art. 21 – Comitato dei Soci fondatori e Comitato esecutivo dei Soci fondatori**

Il Comitato dei Soci fondatori (il “**Comitato**”) è composto da tutti i Soci fondatori. Il Comitato si auto-convoca con richiesta motivata da almeno un 1/3 dei suoi componenti, con comunicazione scritta da inviarsi senza particolari formalità, anche via fax o via *e-mail*, con almeno 5 giorni di anticipo, a tutti i suoi membri. Il Comitato può essere convocato anche dal Revisore o dal Collegio dei Revisori.

Il Comitato, inoltre, si auto-convoca nell'eventualità in cui il numero dei Soci fondatori scenda al di sotto del numero minimo di dodici, al fine di nominare, scegliendo tra i Soci ordinari, a proprio insindacabile giudizio, un numero di Soci (che si siano distinti per particolari meriti in relazione alle attività svolte dall'Associazione) tale da reintegrare il numero minimo di dodici. Il Comitato delibera secondo le maggioranze previste nel presente Articolo; in caso di parità di voti è eletto il candidato iscritto da più tempo, e in maniera ininterrotta, all'Associazione.

Il Comitato individua al proprio interno un comitato esecutivo (il “**Comitato esecutivo**”), eventualmente integrabile con soggetti terzi secondo le modalità di seguito indicate, che rimane in carica in via permanente, salvo revoca di singoli membri da parte del Comitato dei Soci fondatori. In caso di decesso, revoca o dimissioni di alcuni membri, il Comitato esecutivo è tempestivamente reintegrato ai sensi del presente Articolo.

La revoca di uno o più componenti del Comitato esecutivo può avvenire se, all'esito della verifica delle attività da compiersi annualmente da parte del Comitato dei Soci fondatori, si rilevino condotte nocive all'immagine dell'Associazione, gravi inadempimenti degli obblighi associativi, perdurante e immotivata assenza dalle attività associative, oggettiva e grave mancanza di un contributo attivo e di impegno personale fattivo per lo sviluppo delle attività associative.

Il Comitato esecutivo individua al proprio interno (per la gestione dei propri lavori) un coordinatore (il “**Coordinatore del Comitato esecutivo**”), da designare annualmente allo scadere di ciascun esercizio, e si auto-convoca con richiesta motivata del proprio coordinatore o di almeno un 1/3 dei suoi componenti, con comunicazione scritta da inviarsi senza particolari formalità, anche via fax o via *e-mail*, con almeno 5 giorni di anticipo, a tutti i suoi membri.



Il Comitato esecutivo, ove ne ravvisi l'opportunità, può annualmente deliberare la nomina di membri aggiunti, fino ad un massimo di 3 ogni anno. Ai fini della validità della nomina, i membri aggiunti al Comitato esecutivo devono possedere la qualifica di socio ordinario da almeno un anno ed essere in regola con i versamenti della quota di iscrizione.

Le delibere del Comitato e del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ove non sia raggiunta la maggioranza in prima convocazione, in seconda convocazione le delibere sono assunte a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei membri intervenuti. La revoca dei membri del Comitato esecutivo è deliberata con il voto favorevole di 2/3 dei membri del Comitato dei Soci fondatori, sia in prima che in seconda convocazione. In seconda convocazione tale *quorum* deliberativo è calcolato sulla base del numero dei membri intervenuti. Nel caso in cui il numero dei membri del Comitato esecutivo sia pari, il voto del Coordinatore del Comitato esecutivo vale il doppio.

Il Comitato esecutivo designa 8 dei 10 membri del Consiglio, oltre al Presidente deliberando a maggioranza assoluta dei propri componenti. I nominativi designati dal Comitato sono comunicati a tutti i Soci, mediante la loro menzione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che dovrà, (i) prendere atto dei nominativi designati dal Comitato esecutivo, e (ii) eleggere i due rimanenti membri del Consiglio

Al Comitato esecutivo compete inoltre in via esclusiva il compito di nominare i membri che l'Associazione dovesse esprimere all'interno degli organismi amministrativi e/o esecutivi e/o di rappresentanza di qualsiasi persona o entità giuridica controllata, partecipata o a cui l'Associazione dovesse risultare in qualsiasi forma associata.

Delle riunioni del Comitato e del Comitato esecutivo è redatto verbale, sottoscritto da due membri dei predetti Comitati.

#### **Art. 22 – Commissione dei Garanti**

Qualunque Socio ordinario, qualora ritenga lesi i diritti ad esso attribuiti dal presente Statuto, può adire la Commissione dei Garanti, composta da tre membri scelti tra i Soci (esclusi i consiglieri), nominati dall'Assemblea, secondo criteri di competenza e professionalità, cui è delegata la risoluzione di tutte le contestazioni e le controversie tra Soci e tra essi e l'Associazione.

La Commissione dei Garanti resta in carica per cinque anni. I membri non sono rieleggibili.

Le decisioni della Commissione dei Garanti sono assunte secondo equità e sono vincolanti per i Soci e per l'Associazione, senza possibilità alcuna di contestazione. A tale scopo ogni Socio, all'atto dell'ammissione, sottoscrive apposito impegno in tal senso. È escluso, pertanto, il ricorso all'autorità giudiziaria, salvo che nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ovvero per ottenere un titolo esecutivo delle determinazioni della Commissione dei Garanti.

La Commissione dei Garanti provvederà, entro trenta giorni dalla sua costituzione, ad approvare un proprio regolamento di procedura.



## **Sezione IV – Patrimonio, bilancio e adempimenti contabili**

### **Art. 23 – Risorse**

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d. dall'ammontare delle quote associative;
- e. da contributi;
- f. da rimborsi;
- g. da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, nonché da sponsorizzazioni derivanti dall'organizzazione di eventi;
- h. da ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge (bandi, concorsi, ecc.).

### **Art. 24 - Bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ciascun anno sono predisposti dal Consiglio, d'intesa con il Segretario Generale – e con l'ausilio del Revisore o del Collegio dei Revisori e del Tesoriere - il bilancio consuntivo del precedente esercizio e quello preventivo del successivo esercizio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Salvo l'eventuale istituzione di un fondo di riserva, cui destinare parte dell'eventuale attivo, il residuo degli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero per eventuali spese di ammodernamento di impianti e attrezzature.

### **Art. 25 La strutturazione territoriale**

La realizzazione dello scopo e del progetto associativo sarà perseguito attraverso l'articolazione internazionale, nazionale e regionale delle attività promosse dall'Associazione mediante la costituzione di sedi territoriali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, il Consiglio, ove ritenuto opportuno, redige un apposito regolamento con cui disciplinare il regolare funzionamento e coordinamento delle sedi territoriali.

L'Associazione promuove iniziative e attività volte a radicare la propria presenza sia in ambito nazionale che internazionale, anche attraverso la costituzione di apposite unità di progetto (cd. “*Italia Units*”), mediante cui supportare e monitorare lo sviluppo di progetti strategici e sostenere nuove formule di progettualità individuale e collettiva.

In virtù di quanto previsto ai sensi del presente Articolo, l'Associazione potrà strutturare forme di tesseramento territoriale.



## **Sezione V – Disposizioni generali e finali**

### **Art. 26 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è previsto quando ne ricorrano i presupposti di legge o per volontà del Consiglio con approvazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato.

Il Consiglio provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, previo parere del Comitato, ad altra o altre organizzazioni aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ai Soci, anche in sede di scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 27 – Legge applicabile e foro competente**

Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, o che sorga in dipendenza di affari dell'Associazione, che non sia risolta dalla Commissione dei Garanti, è competente il Foro di Roma in via esclusiva.

### **Art. 28 – Soci benemeriti e norma di chiusura**

Gli eventuali Soci benemeriti nominati ai sensi dello Statuto previgente conservano i diritti e i doveri ad essi attribuiti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle leggi speciali applicabili.